



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N. 20/2020

Oggetto: PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE – PROROGA TERMINI AL 17/05/2020.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA/O:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **il decreto legge** 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 23.03.2020 ad oggetto "**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sul territorio nazionale**";

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 recante "**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale**", con il quale si stabilisce che, dalla data di efficacia dello stesso, cessano di produrre effetti le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e che tutte le disposizioni in esso contenute si applicano dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2 c. 7, 9 e 11 del succitato decreto, che si applicano dal 27/04/2020, cumulativamente alle disposizioni del precedente D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 41 del 1° maggio 2020 ad oggetto "**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25/03/2020 n. 19 – obbligo di utilizzo delle mascherine – attività motoria – disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale – disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni**";



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

VISTE la seguente ordinanza sindacale:

- **n. 6** dell'11 marzo 2020 ad oggetto **“GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI”**;

VISTI:

- **l'articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- **l'art. 50** comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenendo la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare in ogni modo assembramenti di persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

CONSIDERATO, altresì, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio, connesse in particolare a:

- **le ridotte** risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Anacapri, che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- **la presenza** sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- **le oggettive** difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

CONSIDERATO che:

- **occorre** uniformare la scadenza prevista dall'ordinanza sindacale n. 6/2020 alle recenti disposizioni emanate dalle autorità governative e regionali, prorogando l'efficacia delle stesse fino al 17 maggio 2020;
- **la presente** disciplina, in linea con gli indirizzi regionale, è stata concordata anche con le autorità regionali competenti;

ORDINA

di prorogare fino al 17 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale, ancora efficaci alla data del 03/05/2020, e precisamente:

- **n. 6** dell'11 marzo 2020 ad oggetto **"GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI"**, modificata con successiva O.S. n. 18/2020, precisando che l'ultimo capoverso a pagina 3 della lettera B) del dispositivo della citata ordinanza n. 6/2020, si intende integralmente abrogato, per cui i procedimenti di iscrizione anagrafica e cambio di abitazione saranno regolarmente presi in carico, ovviamente nel rispetto delle vigenti normative in materia;

La presente ordinanza potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell'applicazione delle disposizioni sopra indicate.

DISPONE

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori, che saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l'ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Anacapri e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento viene comunicato:

Alla Prefettura UTG di Napoli
Alla A.S.L Napoli 1 Centro
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Anacapri
All'Ufficio circondariale marittimo
Alla Regione Campania
Alla Città Metropolitana di Napoli
Alla Unità di crisi regionale

Anacapri, li 02.05.2020

Il Sindaco
f.to dr. Alessandro Scoppa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa